

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2007)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 35, comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto il comma 4, primo periodo, del predetto articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di dare attuazione alle previsioni recate dai commi 6,7,8 e 9 del citato articolo 4, per poter bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito denominati Enti.

Art. 2

(Procedure concorsuali riservate)

1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2016, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa.
2. Le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, sono riservate al personale in servizio presso gli enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli enti.
3. Di norma, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate, i bandi sono adottati per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale.
4. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

Art.3

(Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali)

1. Gli enti procedono ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Le procedure concorsuali sono avviate nel rispetto del limite finanziario previsto dall'art. 35, comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ovvero a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.
3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Art.4

(Proroga dei contratti a tempo determinato)

1. Gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 5

(Lavori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei fabbisogni e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6

(Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie)

1. Alle procedure concorsuali disciplinate dal presente decreto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2. *(inserire per l'accesso ai concorsi specifici titoli di laurea oggi non previsti - biotecnologie, agraria etc. previa consultazione con le OOSS.)*
2. Per le finalità di cui al comma 1 il dottorato di ricerca costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione.
3. Per le proroghe dei contratti di lavoro del personale degli enti di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. A tal fine possono essere altresì essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
4. Il personale medico in servizio continuativo da almeno 5 anni nei pronto soccorso delle Aziende Sanitarie è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto superiore di sanità che, esclusivamente per il personale dedicato alla ricerca in sanità, può bandire apposite procedure concorsuali.